



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, DIAGNOSI ENERGETICA E RILIEVO GEOMETRICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016.

CUP: G22H17000150001

FAQ

QUESITO:

Relativamente alla gara in oggetto vorremmo un chiarimento per i lotti di importo inferiore alla soglia di cui all'art.35 del Codice:

ai sensi dell'art.105 comma 6 non è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, viene richiesto però di indicare, nell'ultimo periodo del punto 10 del disciplinare di gara, il nominativo del subappaltatore per le prestazioni di spettanza dei laboratori.

L'obbligo dell'indicazione del nominativo (un solo nominativo?) risulta in contrasto con il codice che con il correttivo ha cancellato il vecchio comma 6 del art.105 il quale permetteva alla stazione appaltante "di prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione dei subappaltatori per appalti di importo inferiore alle soglia di cui all'art.35".

L'indicazione di un unico laboratorio che dovrà eseguire il servizio crea inoltre una situazione sfavorevole per l'offerente che potrebbe trovarsi a rispondere a richieste economiche e prestazionali non ammissibili e di fatto senza possibilità di via di uscita con conseguente compromissione del buon esito dell'appalto.

Alla luce di quanto sopra esposto si richiede se può essere accettata in alternativa all'indicazione di un nominativo del subappaltatore per le prestazioni di spettanza dei laboratori la certificazione di impegno da parte dell'offerente di far eseguire le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali presso Laboratori di cui all'art.59 del D.P.R. 380/2001.

RISPOSTA:

Come previsto al par. 13 del disciplinare "[...] con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse, nonché i ripristini strutturali e delle finiture che dovessero rendersi necessari, devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016".

Il possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 costituisce quindi un requisito di partecipazione alla gara e non di mera esecuzione sicché la soluzione prospettata non è accoglibile.



QUESITO:

In relazione alla determinazione dei corrispettivi riportati negli appositi allegati, troviamo i valori della parcella largamente più bassi di quelli che ci è possibile calcolare in osservanza del cogente D.M. 17 giugno 2016 e non riusciamo a trovarne ragione; tale differenza appare ancora più stridente se si considera (come dovuto) il principio dell'equo compenso posto con la recente Legge n.172 del 04 dicembre 2017, di conversione del decreto n.148 del 16 ottobre 2017, all'art. 19 quaterdecies;

RISPOSTA:

Il calcolo del corrispettivo posto a base di gara della procedura in oggetto è stato esplicitato nell'allegato B "Corrispettivi" del Capitolato tecnico prestazionale e determinato analiticamente per ogni singola Scheda identificativa del Bene, specificando il compenso per ognuna delle attività da svolgere, riportando la categoria ed il grado di complessità, secondo i criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016.

I corrispettivi posti a base di gara, così determinati, tengono conto in ogni caso delle caratteristiche e peculiarità dell'affidamento.

QUESITO:

Si nota che la voce "spese ed accessori", correttamente valutata pari al 20% del valore della parcella, in bando, ricomprende anche il compenso per le attività previste "di Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazione, indagini geologiche, geotecniche ecc., spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino post indagine", contrariamente a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 – (vedere Art. 5 e 6 dello stesso DM, allegati alla presente);

RISPOSTA:

In riferimento al quesito posto si evidenzia che la voce *D. Spese ed Accessori dei Corrispettivi*, calcolata in maniera forfettaria secondo i dettami del D. M. 17/06/2016 art. 5, ricomprende non i compensi per le attività previste bensì il rimborso *per spese ed accessori*, sostenuti dall'aggiudicatario del servizio, *comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazione, indagini geologiche, geotecniche ecc., spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino post indagine*, tutto come evidenziato nello stesso Corrispettivo.

QUESITO:

Relativamente alle singole prestazioni calcolate non risultano determinati i compensi per Rilievi dei manufatti (QbII.02) per la categoria S.04 delle strutture, di particolare importanza ai fini della verifica di vulnerabilità, nonché del Livello di conoscenza stesso della struttura.

RISPOSTA:

Il compenso per i "rilievi dei manufatti", di cui al punto B dell'allegato B "Corrispettivi", è stato determinato con riferimento al costo di costruzione (CC) dell'immobile comprensivo anche della parte strutturale, ottenendo così un importo della prestazione commisurato alla tipologia del servizio richiesto. Pertanto, al compenso dei "rilievi dei manufatti" è stato applicato un'ulteriore maggiorazione tenendo conto della sola restituzione grafica in BIM. Si precisa, inoltre, che non è stata richiesta la restituzione di modelli BIM vincolata ad alcun software di mercato, così come specificato nel Capitolato Informativo del processo BIM.

QUESITO:

Se è corretto presentare N. 2 servizi di incarichi svolti relativamente alla valutazione della sicurezza strutturale e pertanto si dovranno compilare in totale n. 2 Schede A1 (Allegato V), una per ciascun servizio, formate da due facciate A4 per ciascuna scheda A1 e allegare n. 2 elaborati in formato ISO A3 per ciascuna scheda A1 presentata;

RISPOSTA:

È corretto, ma in questo caso vanno allegati n° 2 elaborati, nei formati specificati nel Disciplinare, uno per ciascuna scheda A1 presentata.

QUESITO:

Se è corretto presentare N. 3 servizi di incarichi svolti relativamente al rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale, impiantistico, con restituzione in modalità BIM, e pertanto si dovranno compilare in totale n. 3 Schede A2 (Allegato VI), una per ciascun servizio, formate da due facciate A4 per ciascuna scheda A2 e allegare n. 2 elaborati in formato ISO A3 per ciascuna scheda A2 presentata;

RISPOSTA:

È corretto, ma in questo caso vanno allegati n° 3 elaborati, nei formati specificati nel Disciplinare, uno per ciascuna scheda A2 presentata.

QUESITO:

Se è corretto presentare N. 3 servizi di incarichi svolti relativamente al servizio di diagnosi energetica, e pertanto si dovranno compilare in totale n. 3 Schede A3 (Allegato VII), una per ciascun servizio, formate da due facciate A4 per ciascuna scheda A3 e allegare n. 2 elaborati in formato ISO A3 per ciascuna scheda A3 presentata.

RISPOSTA:

È corretto, ma in questo caso vanno allegati n° 3 elaborati, nei formati specificati nel Disciplinare, uno per ciascuna scheda A3 presentata.

QUESITO:

In riferimento ai “requisiti di capacità economico-finanziaria tecnico-organizzativa” di cui al punto A.4) lettere b) e c) del disciplinare di gara, in applicazione dell’Art. 8. del D.M. del 17/06/2016 “La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d’opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”, si chiede se per soddisfare il requisito relativo alla categoria “Strutture” con grado di complessità minimo pari a 0,90, sono da considerarsi idonei servizi svolti nella categoria “Strutture” ID Opere S.06 (ex I/g) con grado di complessità pari a 1,15.

RISPOSTA:

Alla lettera C) del punto A.4 del Disciplinare di gara è specificato che il concorrente dovrà dimostrare di aver svolto negli ultimi dieci anni *due servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D. lgs. 50/2016, relativi a lavori rientranti in categorie di opere con destinazioni funzionali assimilabili e non necessariamente identiche a quelle oggetto dell’appalto e con un grado di complessità adeguato alle stesse*, pertanto si ritiene ammissibile il grado di complessità proposto, fermo restando l’imprescindibilità di presentare servizi svolti e riferiti a destinazioni funzionali assimilabili a quelle oggetto del servizio.

QUESITO:

IN MERITO AL PUNTO A.4, lettere b) e c) DEL DISCIPLINARE DI GARA, si chiede se generiche prestazioni effettuate in categoria S03 ed E20 (o superiori) siano sufficienti a coprire i requisiti richiesti per la partecipazione. In particolare, per il lotto 6, si chiede se aver effettuato generiche prestazioni in categoria S03 (strutture) per € 111.397,14 e generiche prestazioni in categoria E20 (edilizia) per € 36.684,54 + 17.468,83 = € 54.153,37 possa essere sufficiente a rispettare i requisiti richiesti per la partecipazione.

RISPOSTA:

Come specificato nel Disciplinare di Gara e nello specifico per il lotto 6 al punto A.4 lett. b) l'operatore economico dovrà dimostrare l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di architettura/ingegneria:

- nella categoria "**Strutture**", con destinazione funzionale assimilabile a "**Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azione sismica**", e con grado di complessità minimo pari a 0,95, per un importo globale non inferiore a € **111.397,14**, al netto di contributi previdenziali professionali e IVA;
- nella categoria "**Edilizia**" (RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche, Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalità BIM), con destinazione funzionale assimilabile a "**Edifici e manufatti esistenti**", e con grado di complessità minimo pari a 0,95, per un importo globale non inferiore a € **36.684,54**, al netto di contributi previdenziali professionali e IVA;
- nella categoria "**Edilizia**" (diagnosi energetica e certificazione APE), con destinazione funzionale assimilabile a "**Edifici e manufatti esistenti**", e con grado di complessità minimo pari a 0,95, per un importo globale non inferiore a € **17.468,83**, al netto di contributi previdenziali professionali e IVA;

al punto A.4 lett. c) l'operatore economico dovrà dimostrare l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di architettura/ingegneria:

- n. 2 rientranti nella categoria "**Strutture**", con destinazione funzionale assimilabile a "**Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azione sismica**", e con grado di complessità minimo pari a 0,95, per un importo globale non inferiore a € **44.558,85**, al netto di contributi previdenziali professionali e IVA;
- n. 2 rientranti nella categoria "**Edilizia**" (RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche, Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalità BIM), con destinazione funzionale assimilabile a "**Edifici e manufatti esistenti**", e con grado di complessità minimo pari a 0,95, per un importo globale non inferiore a € **14.673,82**, al netto di contributi previdenziali professionali e IVA;
- n. 2 rientranti nella categoria "**Edilizia**" (diagnosi energetica e certificazione APE), con destinazione funzionale assimilabile a "**Edifici e manufatti esistenti**", e con grado di complessità minimo pari a 0,95, per un importo globale non inferiore a € **6.987,53**, al netto di contributi previdenziali professionali e IVA.

QUESITO:

Nella struttura operativa minima per L'espletamento dell'incarico, cosa si intende per la figura del professionista Coordinatore Scientifico?

RISPOSTA:

Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del Disciplinare di Gara, al fine di esplicitare maggiormente la figura di Coordinatore Scientifico, si intenda lo stesso come il rappresentante della struttura operativa che avrà l'incarico di coordinarne le attività e mantenere i contatti con la Stazione Appaltante.

QUESITO:

Una Figura Professionale può ricoprire più ruoli d'incarico?

RISPOSTA:

Sì, così come espressamente previsto al par. 14 del disciplinare il quale dispone che “È possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto”.

QUESITO:

Con riferimento alla procedura in oggetto indicata si chiede se per il lotto per il quale risultata referente, siano disponibili i progetti strutturali e/o collaudi statici delle strutture in c.a. oggetto di offerta.

RISPOSTA:

In riferimento al quesito posto, si comunica che per tutti i Beni oggetto della procedura sono stati messi a disposizione degli operatori economici gli allegati di cui all'art. 3 del relativo Capitolato Tecnico Prestazionale, reperibili sul sito istituzionale dell'Agenzia del demanio nella sezione dedicata alla procedura in oggetto.

QUESITO:

In riferimento all' offerta tecnica, si richiede un chiarimento in merito al numero max. di schede A1 da presentare.

RISPOSTA:

Secondo quanto riportato nel Disciplinare di Gara al punto 1 del “Criterio A” dovrà essere compilata una scheda “A1” per ciascuno degli incarichi presentati indicando tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda per min. 1 (max. 2) incarico svolto.

QUESITO:

Si chiede dei chiarimenti in merito ai requisiti richiesti per il professionista Responsabile delle attività di rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, impiantistico, strutturale con restituzione dei dati in ambiente BIM. Per tale figura viene richiesto il possesso di Diploma di Geometra o Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria. Chiediamo spiegazioni per il mancato inserimento di figure professionali con laurea triennale in Architettura o ingegneria ed eventuali master specialistici in B.I.M. a completamento degli studi.

RISPOSTA:

Per il caso di specie si è ritenuto opportuno avvalersi di strutture operative di cui a professionalità riportate all'art. 14 del Disciplinare.

QUESITO:

Si fa notare che all'interno della tabella C è stato saltato l'elaborato N.6, di conseguenza il totale degli elaborati è di 25 e non di 26.

RISPOSTA:

Per un refuso la riga n° 6 non è presente in tabella, fermo restando la correttezza degli elaborati richiesti dall'art. 6 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

QUESITO:

Dall'elenco degli elaborati da voi richiesti nella tabella C a pag.10 non è evidenziato il piano delle indagini sul terreno. Dobbiamo intendere che questo rientri nel piano delle indagini strutturali?

RISPOSTA:

Si. Al riguardo si faccia riferimento all'art. 6.2.1 al punto "TIPOLOGIA DELLE INDAGINI SULLE STRUTTURE E SULLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI"

QUESITO:

La presente fa riferimento al art 15 ("Termini e Modalità di presentazione dell'offerta"), BUSTA B ("OFFERTA TECNICA"), CRITERIO B ("Caratteristiche metodologiche dell'offerta") del Disciplinare di Gara per l'affidamento del servizio valutazione sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico da restituire in modalità BIM.

Stante le disposizioni del suddetto criterio, la relazione illustrativa denominata "CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA" non dovrà superare le 20 pagine e le 53 righe per pagina su formato standard A4.

Vorrà indicarmi se la presenza di allegati riportanti immagini, tabelle, schemi e diagrammi esplicativi dei contenuti della relazione saranno ritenuti eccedenti rispetto alle 20 pagine indicate o se, in qualità di allegato della relazione, saranno considerati quantità indipendente rispetto al numero di pagine massimo prescritto per la relazione (20) ovvero, cumulativamente, esuli dal conteggio della quantità suddetta.

RISPOSTA:

Come riportato nel CRITERIO B ("Caratteristiche metodologiche dell'offerta") del Disciplinare di Gara *la relazione dovrà essere composta da una breve introduzione e da 3 Sezioni (B1, B2, B3) nelle quali il progettista dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto del presente criterio. La relazione dovrà essere redatta in non più di 20 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4.* Pertanto non sono contemplati allegati ed eventuali immagini, tabelle, schemi, diagrammi esplicativi ed altro dovranno essere contenuti all'interno delle predette pagine.

Roma, 11 settembre 2018